

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 190 DEL 14.09.2006**

**Oggetto: “Fiera della mela e della fragola. Indirizzo sullo spostamento di parte dei posteggi del mercato settimanale per le domeniche 15 e 22 ottobre 2006”**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 10.04.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si istituiva la Fiera della Mela e della Fragola individuando il periodo di svolgimento della manifestazione dal secondo giovedì alla seconda domenica di ottobre;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 05.09.2006, resa immediatamente eseguibile, con la quale si affida alla società unipersonale Ente Fiera Melissima ® S. r.l., di totale capitale comunale, l'organizzazione della Fiera della Mela e della Fragola e viene stabilito che per l'anno 2006 la manifestazione si svolgerà dal 13 al 22 ottobre, dando atto che il luogo della manifestazione è individuato in Piazza Santa Toscana e nel cortile interno della Sede Comunale;

PRESO ATTO che nei giorni 15 e 22 ottobre si svolgerà il mercato settimanale domenicale nella cui area di ubicazione è compresa anche Piazza Santa Toscana;

CONSIDERATO il fatto che su una vasta porzione dell'area della Piazza saranno installate le attrezzature per lo svolgimento della fiera e che pertanto si dovrà provvedere allo spostamento di una parte dei posteggi collocati in Piazza Santa Toscana facenti parte del mercato settimanale domenicale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Com. n° 113 del 23.05.2006 con la quale si dispone che, a causa dei lavori in Piazza Marconi e Corso Cavour, i 40 banchi del mercato settimanale ivi collocati siano trasferiti temporaneamente ( in 3 fasi ) in Via Altichiero ed in Via Zerlotti;

CONSIDERATO che essendo già avvenuto su Via Altichiero il trasferimento di n° 27 banchi , ed essendo imminente il trasferimento degli ultimi 13, la stessa Via non può , come gli anni scorsi ospitare per le due domeniche i banchi trasferiti per la Fiera della Mela da Piazza Santa Toscana;

VISTO l'art. 17, comma 4 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, in base al quale il responsabile del servizio competente ha la facoltà di trasferire temporaneamente tutto o parte del mercato in altre aree fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, questo sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

## **DELIBERA**

1. DI STABILIRE che nelle domeniche 15 e 22 ottobre 2006 una parte dei posteggi collocati in Piazza Santa Toscana e facenti parte del mercato settimanale domenicale dovranno essere trasferiti considerato il fatto che su una porzione dell'area della Piazza saranno installate le attrezzature per lo svolgimento della fiera.
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Segreteria Affari Generali Vigilanza provvederà al trasferimento temporaneo di parte del mercato rispetto all'area di normale ubicazione in un area di Piazza Santa Toscana normalmente libera da banchi ed in via F.lli Stevani. Detto trasferimento dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 17 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.11.2002 e precisamente:
  - ❖ dovranno essere sentite preventivamente le associazioni di categoria;
  - ❖ lo spostamento dovrà avvenire in modo tale da consentire agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni per permettere la collocazione di un banco avente le caratteristiche il più possibile simile al posteggio occupato;
  - ❖ la riassegnazione dei nuovi posteggi deve seguire i seguenti criteri:
    - anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, escluso il periodo di precariato, risalendo , in caso di subingresso , sino al titolare originario del posteggio;
    - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza di procedere dettato dall'avvicinarsi della data della manifestazione.